Condizioni generali di contratto

per il piano di versamento con periodo di accumulo vincolato a fondi finanziato con premio unico (tariffa CANE), edizione 2017

Generali Assicurazioni per persone SA, 8134 Adliswil

Indice

Soggetti del contratto, stipulazione, durata del contratto	pagina
1. Soggetti del contratto	1
2. Stipulazione, inizio, vita e fine del contratto	1
Prestazioni e finanziamento	**pagina**
3. Le nostre prestazioni	1
4. Corresponsione della prestazione	2
5. Avere in fondi	2
6. Modifica dell'investimento da parte dello stipulante	2
7. Finanziamento della garanzia	3
8. Riduzione del rischio	3
9. Partecipazione alle eccedenze	3
10. Pagamento del premio	3
Risoluzione del contratto	**pagina**
11. Risoluzione del contratto (disdetta)	3
Ulteriori disposizioni importanti	**pagina**
12. Diritto alle prestazioni	3
13. Diritto di recesso	4
14. Obbligo di informazione di Generali	4
15. Spese	4
16. Elaborazione dei dati	4
17. Procedura in relazione alla legge fiscale statunitense «FATCA»	4
18. Procedura relativa alla legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)	5
19. Corrispondenza, luogo di adempimento e foro competente, basi contrattuali	5

Generali Assicurazioni
Soodmattenstrasse 10
Casella postale 1040
8134 Adliswil 1

T +41 58 472 44 44
F +41 58 472 55 55
E-mail: life.ch@generali.com
Internet: generali.ch

Condizioni generali di contratto

1. Soggetti del contratto

LEI
Lei, in qualità di "stipulante", è il partner contrattuale di Generali Assicurazioni per persone SA, ovvero la persona che ha stipulato il contratto, rispettivamente il suo successore legale. Nelle presenti Condizioni generali di contratto ci si rivolge personalmente allo stipulante anche con la forma "lei".

NOI
Generali Assicurazioni per persone SA, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil

2. Stipulazione, inizio, vita e fine del contratto

L'accettazione della proposta le sarà confermata per iscritto.

Il contratto diventa efficace non appena avrà versato il premio unico, al più presto tuttavia alla data di inizio contrattuale da lei richiesta.

La durata del contratto si compone di un periodo di accumulo del risparmio e un periodo di versamento.

Durante il periodo di accumulo, il premio unico viene investito in fondi d'investimento in base all'articolo 5. I contratti, nei quali avviene la riduzione del rischio, sono inoltre oggetti delle disposizioni del articolo 8. Alla scadenza del periodo di accumulo, l'intero capitale di risparmio viene ritirato dai fondi d'investimento.

Durante il periodo di versamento, il capitale di risparmio è investito a tasso fisso.

Il contratto si estingue con l'ultimo versamento concordato o in caso di risoluzione anticipata da parte sua.

3. Le nostre prestazioni

Alla fine del periodo di accumulo, il valore di riscatto costituisce la base per stabilire l'ammontare dei versamenti garantiti per il periodo di versamento stabilito nella polizza. L'eventuale garanzia di un determinato ammontare alla fine del periodo di accumulo è indicata nella documentazione contrattuale.

L'effettivo importo dei versamenti dipende dall'andamento dei fondi nel periodo di accumulo ed è quindi calcolabile al termine dello stesso (cfr. articoli 5.4. – 5.5.). L'eventuale importo minimo del versamento è indicato nella documentazione contrattuale.

Alla scadenza del periodo di accumulo le invieremo una polizza in cui è indicato l'importo dei versamenti. Tale importo è garantito. I versamenti verranno effettuati in anticipo alle date di scadenza concordate e verranno aumentati in presenza di un'eventuale eccedenza.

4. Corresponsione della prestazione

Nell'impossibilità di effettuare il versamento di una prestazione, essa rimane a sua disposizione per almeno dieci anni. In caso di ritardato versamento non causato da Generali non è dovuto alcun interesse di mora.

5. Avere in fondi

5.1. Il processo di risparmio avviene durante il periodo di accumulo in fondi di investimento. Nel quadro delle possibilità di investimento offerte da Generali, la responsabilità della scelta dell'investimento spetta a lei.

5.2. Attribuzione e calcolo delle quote
Il premo di risparmio da investire viene ripartito fra i relativi fondi di investimento, secondo l'investimento da lei scelto e le quote di fondi pattuite.

Il numero di quote di fondi di investimento corrispondenti a una quota di premio si ottiene dividendo l'importo per il prezzo di emissione delle quote in questione il giorno di scadenza del premio stesso (data determinante). In questo modo al suo contratto è possibile attribuire in qualsiasi momento un certo numero di quote per ogni fondo di investimento. La totalità delle quote di fondi di investimento costituisce l'avere in fondi.

5.3. Attribuzioni e addebiti nell'avere in fondi

Una garanzia concordata contrattualmente di un determinato ammontare della prestazione alla scadenza del periodo di accumulo viene finanziata con costi di garanzia e rendimenti da investimenti derivanti dal processo di risparmio. Si tratta di retrocessioni derivanti dall'investimento in fondi, detratte le spese amministrative di gestione dei fondi.

Durante il periodo di accumulo, i costi di garanzia e i premi di costo per il primo anno di contratto vengono detratti dal premio unico, a partire del secondo anno di contratto vengono prelevati ogni anno anticipatamente dall'avere in fondi.

Per i contratti senza garanzia per l'importo della prestazione alla fine del periodo di accumulo non vengono imposte spese di garanzia. I proventi d'investimento vengono accreditate all'avere in fondi alla fine di ogni anno di contratto.

I proventi di un fondo vengono investiti nello stesso fondo.

5.4. Prezzo di emissione e di riscatto
Il valore pecuniario dell'avere in fondi esigibile si ottiene moltiplicando il numero delle quote attribuibili al suo contratto per il prezzo di riscatto delle quote in questione il giorno del calcolo. Il pagamento di una prestazione di riscatto può avvenire al più presto alcuni giorni dopo il calcolo e la valutazione delle quote di fondi.

La data determinante per il calcolo del numero di quote è l'ultimo giorno del mese in cui perviene la richiesta scritta di riscatto (cfr. articolo 11.7.) o in cui termina il periodo di accumulo. Per il calcolo del valore delle quote e quindi dell'avere in fondi sono determinanti i corsi del primo giorno di borsa dopo la data determinate del calcolo.

5.5. L'importo garantito per il periodo di versamento può essere calcolato solo dopo la data determinante del calcolo dell'avere in fondi descritta all'articolo 5.4. Successivamente avvengono l'invio della polizza in cui è indicato l'importo garantito e il primo versamento.

5.6. Prezzo di emissione e di riscatto
Il prezzo di emissione di una quota è pari al massimo al prezzo di emissione ufficiale, come fissato dalla società del fondo in base al regolamento o al contratto del medesimo, addizionato delle eventuali usuali commissioni di mediazione (sempre che non siano già incluse nel prezzo di emissione ufficiale) e di imposte e diritti.

Il prezzo di riscatto di una quota è pari al minimo al prezzo di riscatto ufficiale, come fissato dalla società del fondo in base al regolamento o al contratto del medesimo, dedotti eventuali imposte e diritti.

Le monete estere vengono convertite nella moneta pattuita per il suo contratto al corso di vendita ovvero di acquisto delle divise.

Se non esiste un prezzo di emissione ufficiale per una determinata data, fa stato il primo prezzo di emissione ufficiale disponibile.

5.7. Se un fondo non è più disponibile a causa di scioglimento, chiusura per apporto di nuovi capitali o motivi analoghi, se viene raggruppato con un altro fondo o se i requisiti di qualità del fondo non sono più soddisfatti, procediamo a una sostituzione del fondo o scegliamo un'altra forma di investimento.

Se desidera informazioni regolarmente aggiornate sul suo investimento e sui fondi consulti il nostro sito Internet (generali.ch) o si rivolga direttamente a noi.

Generali mantiene in ogni caso di modifica dell'investimento la garanzia concordata per l'importo della prestazione alla fine del periodo di accumulo. Le modifiche dell'investimento non comportano alcuna spesa supplementare per lei.

6. Modifica dell'investimento da parte dello stipulante

6.1. Modifica dell'investimento
È lei a stabilire, nel quadro delle possibilità di investimento offerte da Generali, fra quali fondi dobbiamo effettuare la ridistribuzione durante il periodo di accumulo. Una modifica dell'investimento da lei scelto è possibile ogni primo del mese e riguarda l'intero avere in fondi.

6.2. Condizioni quadro
I nuovi investimenti avvengono ai prezzi di emissione e riscatto ai sensi del articlolo 5.4.
Lei ha diritto a un nuovo investimento per ogni anno solare al valore di inventario del fondo, cioè senza addebito di commissioni di riscatto e di emissione.

6.3. Effetti sulla garanzia alla fine del periodo di accumulo.

A ogni richiesta di modifica, verifichiamo se viene mantenuta la garanzia per l'importo della prestazione a seguito del nuovo investimento. Ci riserviamo di procedere a una modifica dell'investimento solo previa rinuncia scritta dello stipulante a tale garanzia per l'importo alla fine del periodo di accumulo.

La rinuncia alla garanzia della prestazione è irrevocabile: la garanzia non

Generali Assicurazioni per persone SA, 8134 Adliswil

Società del Gruppo Assicurativo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026

può essere ripristinata in nessun modo con una successiva modifica.

7. Finanziamento della garanzia

Se il finanziamento dei rischi di garanzia non è più garantito durante il periodo di accumulo, Generali ha il diritto di investire il suo premio unico e l'avere in fondi del contratto, del tutto o in parte, in altri fondi o altre forme di investimento adeguate.

La pattuita garanzia per l'importo della prestazione alla fine del periodo di accumulo resta in vigore in ogni caso.

La informeremo su un eventuale adeguamento dell'investimento.

Le modifiche dell'investimento non comportano alcuna spesa supplementare per lei.

8. Riduzione del rischio

8.1. Nei contratti con garanzia per l'importo alla fine del periodo di accumulo, al fine di assicurare i rendimenti accumulati o ridurre i rischi d'investimento, il capitale accumulato (saldo dell'avere in fondi) viene ridistribuito in un investimento in fondi meno rischioso fino alla fine del periodo di accumulo. Questa ridistribuzione ha inizio da cinque a dieci anni prima della scadenza del periodo di accumulo a seconda della durata del contratto. Per i contratti con il periodo di accumulo inferiore a 10 anni pattuito contrattualmente non è prevista la riduzione del rischio.

8.2. Nei contratti senza garanzia per l'importo alla fine del periodo di accumulo, la riduzione del rischio avviene conformemente alle Condizioni complementari di contratto separate, relative al suo contratto, a condizione che lei abbia optato per un investimento con riduzione del rischio o con l'opzione riduzione del rischio.

9. Partecipazione alle eccedenze

9.1. Il periodo di accumulo vincolato a fondi si basa su una tariffa senza partecipazione alle eccedenze. Lei partecipa alle eventuali eccedenze durante il periodo di versamento non vincolato a fondi. Le eccedenze risultano dagli interessi maturati e nel caso in cui i costi evidenzino un andamento più positivo rispetto a quanto ipotizzato in sede di calcolo del premio unico per definire i versamenti garantiti.

9.2. Durante il periodo di versamento le eccedenze conseguite vengono assegnate ogni anno anticipatamente, per la prima volta in corrispondenza della data del primo versamento previsto dal piano. Esse sono utilizzate per accrescere ulteriormente i versamenti garantiti.

La informiamo ogni anno in merito all'importo dell'assegnazione e al saldo delle eccedenze.

9.3. Una modifica del modo di assegnazione descritto con effetto per il contratto in essere è possibile a titolo eccezionale:

- in seguito a una modifica di legge o a una disposizione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) oppure
- se la modifica si rende necessaria per motivi tecnicoamministrativi e non comporta svantaggi per il partner contrattuale.

Ogni adeguamento deve essere comunicato a FINMA e notificato a lei con almeno tre mesi di anticipo.

10. Pagamento del premio

Il piano di versamento con periodo di accumulo vincolato a fondi è finanziato mediante un premio unico corrisposto all'inizio del contratto.

11. Risoluzione del contratto (disdetta)

11.1. Qualsiasi disdetta o disdetta parziale (riscatto parziale) formulata per iscritto produce i suoi effetti non appena perviene in sede di Generali oppure alla data successiva indicata. Il contratto si estingue o viene adattato.

11.2. In caso di risoluzione del contratto o in caso di riscatto durante il periodo di accumulo, viene corrisposto (proporzionalmente) l'avere in fondi, insieme ad eventuali non ancora utilizzati premi di garanzia e premi di costo dell'anno assicurativo in corso.

Per contratti con garanzia (alla fine del periodo di accumulo), l'importo di versamento è pari ad almeno 70% della quota di tale garanzia, crescente in modo regolare dallo 0% all'inizio del contratto fino al 100% alla fine del periodo di accumulo.

11.3. In caso di risoluzione del contratto durante il periodo di versamento viene corrisposto il valore della riserva matematica d'inventario, meno un'eventuale deduzione per il rischio d'interesse. Tale deduzione decade al termine del decimo anno di versamento.

11.4. La deduzione viene applicata se il tasso swap definito alla cifra 11.6 al momento del riscatto per il periodo residuo di valutazione è più elevato del tasso swap al momento dell'inizio del versamento per l'intero periodo di valutazione. Se la durata del versamento è superiore a 10 anni, il periodo di valutazione corrisponde ai primi 10 anni di versamento; in caso contrario il periodo di valutazione corrisponde alla durata del versamento.

11.5. La deduzione viene calcolata sulla base della riserva matematica di inventario al momento del riscatto mediante moltiplicazione per la differenza dei due tassi swap indicati al cifra 11.4. e per il 90% del periodo di valutazione residuo. Questa deduzione è limitata a un massimo del 10% della riserva matematica d'inventario. Si rinuncia alla deduzione se questa è inferiore al 2,5% della riserva matematica d'inventario.

11.6. Il tasso swap applicato corrisponde al tasso swap del corso medio del Bloomberg Composite nella relativa valuta contrattuale.

11.7. La data di riferimento per il calcolo è l'ultimo del mese nel quale ci perviene la sua richiesta di disdetta oppure – se indica una data di disdetta successiva – l'ultimo del mese da lei indicato.

11.8. In caso di riscatto parziale le viene corrisposta la somma pro rata; i versamenti futuri vengono ridotti di conseguenza.

11.9. Altri dati sui valori di riscatto sono illustrati nella polizza.

12. Diritto alle prestazioni

Lei è l'avente diritto alle prestazioni, a meno che non designi una terza per-

Generali Assicurazioni per persone SA, 8134 Adliswil

Società del Gruppo Assicurativo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026

sona come destinatario dei versamenti dandone comunicazione scritta a Generali.

In caso di decesso tutti i diritti e i doveri (anche il diritto alle prestazioni e il diritto di disdetta) passano al/ai successore/i legale. In presenza di più aventi diritto questi hanno la facoltà di nominare un rappresentante comune. Lo stipulante ha la possibilità di adottare, mentre è ancora in vita, un regolamento diverso tramite disposizione di ultima volontà, indicando chi dovrà assumere in suo luogo la titolarità dell'assicurazione.

I nuovi aventi diritto hanno pertanto il dovere di comunicarci tempestivamente il decesso del partner contrattuale. Generali si riserva di richiedere la presentazione di un documento d'identità e/o del documento contrattuale.

13. Diritto di recesso

Lei ha la facoltà di revocare la sua proposta per iscritto o di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di efficacia, mediante dichiarazione scritta. Il premio unico eventualmente già versato viene rimborsato senza interessi.

Noi abbiamo peraltro facoltà di fatturarle le eventuali perdite dei corsi dei fondi da lei scelti ovvero compresi nel piano di investimento da lei scelto (articolo 5), verificatesi fra la data di inizio del contratto e la data in cui ci è pervenuta la sua lettera di recesso dal contratto.

14. Obbligo di informazione di Generali

Prima di sottoscrivere e inoltrare la proposta, ovvero prima di stipulare il contratto, lei ha il diritto, conformemente all'art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, di rice-vere le informazioni essenziali sul contenuto del contratto, tra cui prestazione e controprestazione, durata del contratto, conseguenze in caso di risoluzione anticipata del contratto.

Se le informazioni da lei ricevute fossero errate o incomplete o se prima della stipulazione del contratto lei non fosse in possesso delle presenti Condizioni generali del contratto, ai sensi del precitato art. 3a lei ha il diritto di disdire il contratto per iscritto. Il termine di disdetta è di quattro settimane e inizia a decorrere da quando lei ha avuto conoscenza della violazione dell'obbligo di informazione e delle informazioni complete trasmesse in seguito. Il suo diritto di disdetta si estingue in ogni caso un anno dopo la violazione dell'obbligo ovvero al più tardi un anno dopo la stipulazione del contratto.

15. Spese

Generali si riserva la facoltà di applicare spese, o di metterle in conto al cliente, per servizi e oneri amministrativi particolari legati al presente contratto non integrati nel premio (p. es. diverse modifiche contrattuali, calcoli dettagliati, nuovo invio di documenti già inviati). Un regolamento relativo alle spese è disponibile in Internet all'indirizzo generali.ch.

16. Elaborazione dei dati

Lo stipulante autorizza Generali a rilevare, elaborare, trasmettere e salvare i dati necessari per l'esame della proposta, l'esecuzione del contratto e il rispetto dei requisiti normativi. I dati personali forniti a Generali possono essere utilizzati da quest'ultima per la gestione del contratto, per tutte le operazioni correlate alla fornitura delle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione, per analisi statistiche, sondaggi sul grado di soddisfazione della clientela come pure per scopi di marketing e pubblicitari. La protezione dei dati nei confronti di terzi è garantita. È consentita l'eventuale trasmissione a soggetti terzi interessati in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, ad altre società del Gruppo Generali come pure a creditori pignoratizi, autorità e avvocati. I dati vengono conservati da Generali in forma elettronica o fisica, protetta e confidenziale. I dati vengono conservati per almeno 10 anni a partire dalla risoluzione del contratto. Lo stipulante ha il diritto di richiedere a Generali le informazioni previste a norma di legge sull'elaborazione dei dati che lo riguardano. Per il resto, la protezione dei dati è conforme a quanto previsto in materia dalla legge federale del 19 giugno 1992.

17. Procedura in relazione alla legge fiscale statunitense «FATCA»

17.1. Obbligo di informazione dello stipulante

Lo stipulante è tenuto a informare immediatamente Generali se, come «US-Person», è assoggettato all'imposizione fiscale statunitense o sussiste un indizio che lascia presupporre la sua imponibilità fiscale negli Stati Uniti d'America (di seguito Stati Uniti). Ciò vale indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona giuridica. Lo stipulante deve ugualmente notificare se perde lo stato di «US-Person» oppure se per altri motivi non è più assoggettato all'imposizione fiscale statunitense. Determinante per la valutazione dello stato fiscale è esclusivamente il diritto tributario statunitense in vigore al momento della valutazione.

Secondo la convenzione della Svizzera con gli Stati Uniti che prevede una collaborazione atta a facilitare l'attuazione del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), sono considerate persone assoggettate all'imposizione fiscale statunitense oppure persone per le quali sussiste un indizio che lascia presupporre la loro imponibilità fiscale negli Stati Uniti in particolare:

17.1.1. nel caso di persone fisiche

- cittadini statunitensi o cittadini statunitensi con doppia cittadinanza;
- persone con domicilio negli Stati Uniti sulla base di un permesso di soggiorno permanente (ad es. Greencard, incl. doppio domicilio);
- luogo di nascita negli Stati Uniti;
- attuale indirizzo postale o del domicilio negli Stati Uniti (incl. casella postale o «indirizzo di domicilio c/o» negli Stati Uniti);
- attuale numero di telefono negli Stati Uniti;
- ordine permanente in un conto gestito negli Stati Uniti;
- una procura o un'autorizzazione alla firma attualmente in vigore a favore di una persona con un indirizzo negli Stati Uniti relativamente ad affari patrimoniali.

17.1.2. nel caso di persone giuridiche

- istituzione / costituzione della società in una località statunitense;
- sede della società presso un indirizzo statunitense permanente;

Generali Assicurazioni per persone SA, 8134 Adliswil

Società del Gruppo Assicurativo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026

- indirizzo postale statunitense della società.

17.2. Conseguenze in caso di inosservanza

Qualora lo stipulante violi colposamente l'obbligo di informazioni, Generali è autorizzata a disdire il contratto nei 60 giorni successivi da quando ha preso atto della violazione di tale obbligo. La disdetta ha effetto legale dal momento in cui perviene allo stipulante. Qualora al momento della disdetta il contratto di assicurazione presenti un valore di riscatto, questo sarà versato allo stipulante.

17.3. Protezione dei dati/ Trasmissione di dati

Se sussiste o insorge a posteriori un'imposizione fiscale statunitense o un nuovo indizio per l'obbligo fiscale statunitense, lei autorizza inoltre Generali a fornire dati fiscali personali e inerenti al presente contratto alle autorità svizzere o straniere, in particolare all'autorità fiscale statunitense (Internal Revenue Service, IRS). L'inoltro dei dati avviene per via elettronica, in modalità transfrontaliera.

18. Procedura relativa alla legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

18.1. Obbligo di informazione dello stipulante

Lo stipulante è tenuto, alla stipulazione del contratto o su richiesta in un altro momento, a informare Generali, mediante autocertificazione, sul suo domicilio fiscale e a notificare i suoi numeri d'identificazione fiscale (TIN). Ciò vale indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona fisica o giuridica (ente). In determinati casi le persone giuridiche hanno in particolare l'obbligo di notificare anche il domicilio fiscale delle persone che esercitano un controllo su di esse o dei beneficiari nonché lo stato SAI.
Eventuali cambiamenti nelle informazioni fornite nell'autocertificazione, ad esempio il cambiamento del domicilio fiscale dello stipulante, vanno comunicati senza indugio o al più tardi entro 30 giorni dal cambiamento in questione. Inoltre occorre ritornare l'autocertificazione debitamente compilata, datata e firmata entro 30 giorni dall'invio da parte di Generali. All'occorrenza e su richiesta di Generali lo stipulante è tenuto a fornire altri documenti o dichiarazioni necessari per determinare il domicilio fiscale.

18.2. Conseguenze in caso di inosservanza/dichiarazioni false

Fin quando non è in possesso di un'autocertificazione plausibile e completa da parte dello stipulante, Generali non può accettare alcuna proposta di assicurazione.
Se dopo la stipulazione del contratto non fornite o non fornite per tempo le informazioni e i documenti necessari in particolare a determinare il domicilio fiscale, dovete tener conto che, a prescindere dal fatto che sussista o meno un obbligo fiscale all'estero, Generali trasmette i vostri dati personali e contrattuali all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), la quale a sua volta provvederà a inoltrarli all'autorità fiscale competente all'estero. Una notifica all'AFC può essere eseguita anche in base a indizi per un assoggettamento fiscale in uno Stato tenuto alla comunicazione. Ai sensi dell'art. 35 LSAI è punito con la multa chi, intenzionalmente, fornisce a un istituto finanziario svizzero un'autocertificazione falsa oppure non comunica cambiamenti delle circostanze o in merito fornisce false indicazioni.

18.3. Protezione dei dati/Trasmissione di dati

Nel caso in cui è soggetta a un obbligo di comunicazione legale, Generali è tenuta a trasmettere all'AFC i propri dati personali e contrattuali nonché eventualmente i dati di persone che esercitano il controllo o beneficiarie. I dati vengono trasmessi per via elettronica.

19. Corrispondenza, luogo di adempimento e foro competente, basi contrattuali

19.1. Comunichi a Generali tutti i cambiamenti di indirizzo! Se trasferisce il domicilio all'estero lei deve indicare come rappresentante una persona residente in Svizzera, a cui noi possiamo inviare in forma legalmente valida tutte le comunicazioni. Tutti gli avvisi e le comunicazioni suoi, del suo rappresentante o degli aventi diritto, concernenti il contratto e prescritti a norma di legge o di contratto, devono essere in forma scritta e indirizzati alla sede di Generali. Essi hanno effetto legale nel momento in cui pervengono a Generali. All'inizio del contratto consegniamo un documento contrattuale che sancisce gli aspetti fondamentali del contratto e che viene adeguata in caso di variazioni contrattuali. Le comunicazioni di Generali a lei avvengono in forma legalmente valida all'ultimo indirizzo conosciuto suo o del rappresentante da lei indicato a Generali stessa. Esse si considerano ricevute nel momento in cui il destinatario, se fosse stato presente, avrebbe potuto prenderne atto.

19.2. Generali adempie ai propri impegni al domicilio svizzero dello partner contrattuale o di uno degli aventi diritto oppure, in sua mancanza, alla sede di Generali. Come possibile foro competente Generali riconosce, nel caso di azioni dello stipulante o di un avente diritto, il domicilio svizzero di questi o Horgen (foro della sede di Generali), nel caso delle proprie azioni, il foro del domicilio dello stipulante o di un avente diritto. È applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

19.3. Generali le invia ogni anno un attestato fiscale.

19.4. Nei rapporti internazionali le competenze sono rette dalla legge federale sul diritto internazionale privato nonché dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano).

19.5. I seguenti elementi costituiscono le basi del contratto:

- la sua proposta;
- il documento contrattuale;
- tasso d'interesse tecnico del 0.05%;
- eventuali sue dichiarazioni formulate per iscritto;
- le presenti Condizioni generali del contratto;
- le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero (CO);

Generali Assicurazioni per persone SA, 8134 Adliswil

Società del Gruppo Assicurativo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026

- in via complementare le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione.

Eventuali accordi particolari non sono assolutamente vincolanti per Generali finché non sono stati confermati per iscritto dalla sua Direzione.

Generali Assicurazioni per persone SA, 8134 Adliswil

Società del Gruppo Assicurativo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026